



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 27/11/2019

**OGGETTO:** Controversia Comune di Trepuzzi c/ Calor System Srl - Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, let. a) D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e contestuale approvazione delle schema dell'atto di transazione

L'anno 2019 e il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17:05 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- la Calor System S.r.l. in data 8 giugno 2007 presentava al Comune di Trepuzzi istanza ex articolo 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, volta ad ottenere l'assenso allo spostamento dell'opificio gestito dalla stessa società, ubicato nel centro urbano alla via Kennedy, su area di proprietà ricadente in zona extra-urbana (località "Sgobitello-Bonavoglia"), tipizzata dal vigente strumento di pianificazione generale come "E - agricola e del tempo libero". Tale intervento comportava una deroga allo strumento urbanistico generale, in ragione dell'esigenza di allontanare la fonte delle emissioni, costituita dallo stabilimento, dal centro abitato, anche a norma dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- il procedimento si concludeva con la seduta del 12 dicembre 2007 della conferenza di servizi che approvava con prescrizioni il progetto in parola, a cui seguiva delibera consiliare n. 17 del 6 giugno 2008 di approvazione della variazione dello strumento urbanistico generale, con passaggio dell'area interessata dal progetto da agricola a industriale;
- in data 6 marzo 2013, la Calor System s.r.l. chiedeva all'Ente il rilascio del permesso di costruire;
- il 20 giugno 2013 le parti siglavano una convenzione urbanistica nella quale, dato atto del pregresso iter amministrativo si stabilivano tempi e modalità per la cessazione dell'attività all'interno dell'impianto esistente e per la realizzazione del nuovo stabilimento;
- con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 14 dicembre 2013, il Comune di Trepuzzi revocava il provvedimento del medesimo organo di indirizzo politico-amministrativo n. 17 del 6 giugno 2008, ancorando tale decisione a diverse e concorrenti ragioni ratione temporis ritenute suscettibili di legittimare il citato provvedimento di secondo grado;
- il TAR Lecce, con sentenza n. 2612/ 2015 su ricorso numero 875 del 2014, promosso dalla Calor System, ha accertato l'illegittimità della predetta revoca, ritenendo non utili le motivazioni che erano state apposte dall'Ente civico alla base di tale scelta. All'esito di tale pronuncia (poi confermata in sede di appello con decisione n. 4206/2018 del luglio 2018) la Calor System ha introdotto innanzi al TAR di Lecce giudizio volto al ristoro dei danni subiti, quantificati nella misura di euro 14.688,00 per danno emergente, € 365.000,00 per lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi;
- con ordinanza istruttoria n. 1580 del 26 ottobre 2018, il Collegio adito ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il valore venale attuale del terreno interessato dal progetto di delocalizzazione e dell'autorizzazione (rectius permesso a costruire) che nel frattempo era stato oggetto di contratto preliminare condizionato stipulato in data 5 agosto 2011 tra l'Ing. Pantaleo Piccinno e la Calor System s.r.l., tenuto conto anche della destinazione urbanistica dell'area ratione temporis, qualora fosse diversa da quella sussistente all'epoca del contratto;
- tenuto conto degli esiti della citata consulenza, all'udienza del 23 gennaio 2019 la causa è stata introitata per la decisione, poi giunta con la sentenza n. 268/2019 con la quale, dato atto della sussistenza degli elementi che rendono configurabile la responsabilità in capo all'Amministrazione comunale, il Tar di Lecce ha condannato quest'ultima a procedere al risarcimento in favore della Calor System dell'importo complessivo di € 223.000,00;
- avverso tale esito, il Comune di Trepuzzi ha interposto appello, con contestuale richiesta di misura cautelare monocratica, poi accolta con provvedimento presidenziale n. 3712 del 20.07.2019;
- alla successiva camera di consiglio del 29.08.2019, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta in sede di appello, le parti hanno concordemente chiesto un rinvio della discussione, essendo intervenuta nelle more comune volontà di giungere ad una definizione bonaria della vicenda;

### **CONSIDERATO** che:

- alla data del 03 ottobre 2019, il Comune di Trepuzzi con lettera prot. 14382, rappresentava al difensore della società Calor System srl la difficoltà economica di erogare subito, alla data del 31 ottobre 2019, l'intero importo di euro 135.000,00 in favore della medesima Calor System srl, oltre alle competenze professionali del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, pari complessivamente ad euro 25.376,00 (giusta quanto previsto nella bozza di transazione acquisita al prot. comunale in data 16.9.2019 n. 13277), chiedendo quindi la possibilità di effettuare i detti pagamenti in più tranches;

- con nota del 10/10/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/10/2019 n. 14932, la società Calor System, per il tramite del proprio legale Prof. Avv. Sticchi Damiani ha inviato una nuova bozza di transazione con la quale viene rimodulata la liquidazione del debito in più tranches di pagamento, la prima delle quali alla scadenza del 3.10.2019;
- a seguito di ulteriore intese tra le parti, a mezzo dei rispettivi legali, questo Ente ha rappresentato alla società Calor System Srl, che i tempi istruttori e di deliberazione da parte del Consiglio Comunale in merito alla questione non consentivano di rispettare il proposito di pagamento con riguardo alla data del 31 ottobre 2019, concordando lo slittamento del termine della prima rata al 30 novembre 2019, previa deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al riconoscimento del debito ed all'approvazione del relativo atto transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, attraverso il quale, con la rinuncia espressa delle parti al giudizio di appello in corso, si riconosce il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale delle seguenti somme:
  - € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), a titolo di risarcimento in favore della società Calor System Srl;
  - € 20.000,00 (oltre accessori di legge) a titolo di competenze legali in favore del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani difensore in giudizio della medesima società, calcolato in complessivi € 25.376,00;

**PRESO ATTO** che l'ipotesi transattiva prevede la liquidazione della somma complessiva di € 160.376,00 di quanto dovuto secondo le seguenti tempistiche:

- € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla data del 30/11/2019 alla società Calor System Srl;
- € 30.000,00 (trentamila/00) alla data del 10/12/2019 alla società Calor System Srl;
- € 80.000,00 (ottantamila/00) alla data del 31/12/2019 alla società Calor System Srl;
- € 5.376,00 (cinquemilatrecentosettantasei/00), comprensivo di Iva e accessori, alla data del 30/11/2019 al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;
- € 20.000,00 (ventimila/00), comprensivo di Iva e accessori, alla data del 31/12/2019 al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2017/PRSP della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, dalla quale si evince: "Ferma restando la necessità della permanenza di una situazione giuridica incerta, in presenza di una sentenza esecutiva sfavorevole, la transazione deve eventualmente intervenire, quindi, dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio e deve sempre comportare un concreto vantaggio per l'ente (es. rinuncia all'appello da parte del Comune in cambio di una significativa riduzione della somma dovuta al creditore)";

**VISTO** il parere reso dal legale dell'Ente, Avv. Angelo Vantaggiato, con nota prot. 15872 del 25/10/2019 dal quale si evince la convenienza dell'Ente alla soluzione transattiva in oggetto;

**CONSIDERATO** che:

- appare opportuno e conveniente per l'Ente definire transattivamente la lite, stante la soccombenza dell'Ente in primo grado e che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, il quale a fronte di un esito incerto del giudizio, potrebbe conseguire una sentenza sfavorevole, con ulteriore aggravio di spesa;
- sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della situazione, al fine di evitare aggravio di spese per l'Ente;

**VALUTATO** dunque che la prosecuzione del giudizio di II grado potrebbe, con molta probabilità, esporre l'amministrazione comunale ad una nuova soccombenza, oltre che essere chiamata a sostenere ulteriori costi legati alle necessità di difesa;

**RICORDATO**, infine che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c. , con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra loro;

**VISTO** lo schema dell'atto di transazione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverlo approvare, autorizzando il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione alla firma;

**VISTO** l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio " del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. che al

comma 1 così recita:

*“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali. d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”;*

**RILEVATO** che nel caso in specie, la transazione posta in approvazione scaturisce da una sentenza esecutiva di condanna emessa in I grado e ha il fine di evitare la soccombenza in II grado e che pertanto l'atto in parola è da riferirsi alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1 let. a) “sentenza esecutiva”;

**DATO ATTO** che la copertura necessaria a garantire il finanziamento delle spese derivanti dalla presente deliberazione è individuata nel Cap. 236 del bilancio di previsione del corrente esercizio mediante;

**ATTESO** che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL) espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
- il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere del legale incaricato dal Comune nella controversia in merito alla convenienza ed opportunità per l'Ente di addivenire ad un accordo transattivo, nel testo depositato agli atti;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Pezzuto F., Scarpa M.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti:

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

1) **DI RICONOSCERE** il debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1 let. a) Dlgs. 267/00 e smi per un importo pari alla somma di € 160.376,00 (centosessantamilatrecentosettantasei/00) a titolo di risarcimento danni e spese legali da liquidare a favore della società Calor System Srl e del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani, in esecuzione della Sentenza n. 268/2019 del TAR Puglia Sez. Lecce n. 268/2019 e delle condizioni e termini di cui all'allegato schema dell'Atto transattivo, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE** contestualmente, a tacitazione di ogni lite insorta (e/o insorgenda), lo schema dell'atto transattivo tra Comune e la Società Calor System Srl nel testo allegato alla presente deliberazione considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede la liquidazione delle somme di cui al punto precedente, secondo le seguenti tempistiche:

- € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla data del 30/11/2019 alla società Calor System Srl;
- € 30.000,00 (trentamila/00) alla data del 10/12/2019 alla società Calor System Srl;
- € 80.000,00 (ottantamila/00) alla data del 31/12/2019 alla società Calor System Srl;
- € 5.376,00 (cinquemilatrecentosettantasei/00), comprensivo di Iva e accessori, alla data del 30/11/2019 al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;
- € 20.000,00 (ventimila/00), comprensivo di Iva e accessori, alla data del 31/12/2019 al Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani;

3) **DI DARE ATTO** che sul provvedimento è stato previamente acquisito il parere del legale dell'Ente Avv.

Angelo Vantaggiato, prot. 15872 del 25/10/2019, depositato agli atti, ed il parere del Revisore dei Conti in conformità all'art. 239, comma 1 lett. b, D. Lgs. 267/00 e smi, qui allegato;

4) **DI DARE ATTO** che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) **DI DARE ATTO** che la copertura necessaria a garantire il finanziamento delle spese derivanti dalla presente deliberazione è individuata nel Cap. 236 del bilancio di previsione del corrente esercizio mediante;

6) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla competente procura della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti della L. 27/12/2002, n. 289 - art. 23 comma 5;

7) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione Srl ogni ulteriore adempimento gestionale necessario, compreso la sottoscrizione dell'atto transattivo;

Successivamente,

con separata votazione e voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Pezzuto F., Scarpa M.), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti stante l'urgenza di provvedere,

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Francesco Giordano

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**